

COMUNE DI ITTIREDDU

(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 - Soggetto Attivo
- Art. 4 - Dichiarazione
- Art. 5 - Versamenti
- Art. 6 - Attività di verifica
- Art. 7 - Accertamento
- Art. 8 - Rimborsi
- Art. 9 - Presupposto
- Art. 10 - Soggetti passivi
- Art. 11 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 12 - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati agli urbani
- Art. 13- Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 14 - Determinazione della base imponibile
- Art. 15 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 16 - Istituzioni scolastiche statali
- Art. 17 - Piano finanziario
- Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 - Utenze domestiche
- Art. 20 - Obbligazione tributaria
- Art. 21 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 22 - Riduzioni del tributo
- Art. 23 - Agevolazioni per particolari categorie di soggetti
- Art. 24 - Tributo giornaliero
- Art. 25 - Tributo provinciale
- Art. 26 - Riscossione
- Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28 - Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Art. 29 - Clausola di adeguamento
- Art. 30 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..

ART. 2

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3

Soggetto Attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4

Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
5. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
6. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
7. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti alla dichiarazione Tari, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine previsto.

ART. 5

Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente per i vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6

Attività di verifica

1. Il comune, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari in materia di TARI può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione il comune nelle attività di accertamento può ricorrere a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART. 7

Accertamento

1. Per le finalità del presente articolo, oltre a quanto previsto in generale per le verifiche e gli accertamenti tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- b dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
 3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 7. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
 9. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicato in conformità al vigente Regolamento comunale delle entrate e della riscossione. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale o, ove non specificamente disciplinato dal comune in base ai criteri fissati in via generale dalla legge.
 10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
 11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Le eventuali compensazioni a debito o a credito sono disciplinate dal vigente Regolamento delle entrate e delle riscossioni.

Art. 9 **Presupposto**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per gli immobili destinati ad abitazione la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili destinati a garage, cantine, magazzini e pertinenze in genere, l'esenzione per mancato utilizzo viene concessa unicamente per i fabbricati pertinenziali ad abitazioni esenti ai sensi del periodo precedente.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è ridotto nella parte variabile, al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore ad 1 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
6. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

Art. 10 **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 9, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (quindi quando l'intervallo fra data di decorrenza dell'attivazione e data di decorrenza della cessazione è inferiore a 180 giorni), il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi

ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 11

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e completamente vuoti da ogni mobilio, accessorio, suppellettile o oggetto di qualsiasi natura;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a 150 centimetri, in cui non sia possibile la permanenza.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;
- gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attività di catechesi, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli autolavaggi;

b) aree scoperte diverse da quelle destinate a campeggi o simili, quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse qualora non utilizzate direttamente o indirettamente per lo svolgimento dell'attività;

- c) aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree operative scoperte, e aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12

Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (incluso anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	DETESSAZIONE
• TIPOGRAFIE STAMPERIE VETRERIE	30%
• FALEGNAMERIE	50%
• AUTOCARROZZERIE AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
• GOMMISTI	40%
• DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
• LAVANDERIE E TINTORIE	30%
• OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
• ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	50%
• AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978	20%
• ALTRE CATEGORIE non ricomprese in quelle suesposte che dimostrino l'autosmaltimento presentando le relative fatture inerenti i costi sostenuti	30%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;

- b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 13

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani si fa riferimento a quanto disposto dall'Allegato 1) del presente regolamento
2. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), è stabilita, in proporzione, una riduzione della quota variabile del tributo.
3. La riduzione di cui al precedente comma è determinata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.
4. La riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda.
5. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità, per i quali si rinvia a quanto disposto dal precedente articolo 12.

Art. 14

Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di allineamento di cui al precedente comma, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 15

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare, le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 16

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di legge in materia a norma dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17

Piano Finanziario

1. I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base di quanto stabilito dal nuovo **Metodo Tariffario Rifiuti** approvato da Arera con deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/Rif: "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"
2. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a. il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - d. una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - e. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - f. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - g. la ricognizione degli impianti esistenti.
3. Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 alla delibera 443/2019) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 alla delibera 443/2019) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 alla delibera 443/2019) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

4. Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione e l'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 19

Utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini e all'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa che sarà aggiornata di ufficio a decorrere dalla data di variazione anagrafica con conseguente ricalcolo degli importi dovuti.
3. Nel caso di servizio di volontariato di attività lavorativa o di studio svolta in un comune diverso rispetto a quello di residenza e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche detenute o occupate da soggetti che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero dei componenti dell'abitazione viene stabilito in un numero corrispondente a 1 per ciascuna unità immobiliare di tipo domestico.
5. Qualora in una unica unità immobiliare risiedano più nuclei familiari il numero di occupanti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei residenti.
6. I locali pertinenziali seguono il trattamento di quelli principali e non vengono considerati quali locali autonomi, pertanto agli stessi si applica unicamente la tariffa fissa corrispondente a quella applicata ai locali dell'unità immobiliare principale.

Art. 20
Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di occupazione/detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno di cessazione dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso tale data sarà presa come riferimento per definire la decorrenza ordinaria in base alla disciplina del presente regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 21
Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 22
Riduzioni tributo

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, ai fabbricati rurali ad uso abitativo
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
3. Con riferimento all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la tariffa è ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Al fine dell'individuazione dell'abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa.

ART. 23

Agevolazioni per particolari categorie di soggetti

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, nella misura del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per l'applicazione del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, eventualmente comprensivo di interessi e sanzioni è inferiore o uguale a 10,00 Euro

Art. 25

Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 26

Riscossione

1. La TARI è in autoliquidazione ed è versata mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale ovvero utilizzando gli altri sistemi di pagamento messi a disposizione dal comune.
2. Il Comune, al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, può provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, indicando l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,

l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il mancato invio dell'avviso di pagamento non libera il contribuente dall'obbligazione di provvedere al versamento. Lo stesso è tenuto a provvedere entro le scadenze fissate dal comune al versamento di quanto dovuto in base alle superfici effettivamente occupate e dichiarate applicando le tariffe annualmente deliberate dal Comune.
4. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato dal numero delle rate stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera dell'anno precedente.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 27

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 28

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo al versamento se la TARI dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 5,00; se l'importo è superiore a € 5,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'importo dovuto.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00.
5. Non si procede al rimborso di somme che, annualmente, siano di importo inferiore a € 10,00 (compresi interessi).
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 29

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020

ALLEGATO 1) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Articolo 1 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 2 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie

Articolo 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4 Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

a) rifiuti di carta, cartone e similari;

b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

c) imballaggi primari

d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;

e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,

i) paglia e prodotti di paglia;

j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- k) *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- l) *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- m) *feltri e tessuti non tessuti;*
- n) *pelle e simil - pelle;*
- o) *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
- p) *resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- q) *imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
- r) *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- s) *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- t) *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- u) *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*
- v) *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; w) nastri abrasivi;*
- x) *cavi e materiale elettrico in genere;*
- y) *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- z) *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*
- aa) *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
- bb) *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; cc) accessori per l'informatica.*

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- a) *rifiuti delle cucine;*
- b) *rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;*
- c) *vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,*
- d) *rifiuti ingombranti*
- e) *spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;*
- f) *indumenti e lenzuola monouso;*
- g) *gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;*
- h) *pannolini pediatrici e i pannoloni;*
- i) *contenitori e sacche delle urine;*
- j) *rifiuti verdi.*

Articolo 5 Assimilazione quantitativa

1. Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06, si considerano assimilati agli urbani i

rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 4 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

superficie x Kd

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158.

COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 14 Data 20.07.2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
----------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 15.07.2020, avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Esame ed approvazione" di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso

-che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

-che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

